

COMUNE DI CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20/C

del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, ART. 14 RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

L'anno duemiladieci addi Ventitré del mese di Giugno alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. **TAROLLI MAURIZIO** - **SINDACO**
2. **BAGOZZI FABIO**
3. **BAGOZZI GIANNI**
4. **BAGOZZI MARIA ROSELLA**
5. **BAGOZZI RENATO**
6. **BAGOZZI STEFANO**
7. **GARA CARMELO**
8. **GARRIBBA MARINA**
9. **GHEZZI MADDALENA**
10. **LONATI ANNALISA**
11. **POZZI IVAN**
12. **SALVETTI FABIO**
13. **SALVETTI STEFANO**
14. **SCHIVALOCCHI MAURO**
15. **SGARAVATTO LARA**

Assenti i Signori: **BAGOZZI STEFANO, SCHIVALOCCHI MAURO**

Assiste il Segretario comunale CONTE Dott.ssa ROSALBA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor TAROLLI MAURIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. SEI dell'ordine del giorno.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(Art.79 DPRReg 01.02.2005 n.3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale certifico, su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

24.06.2010

all'albo COMUNALE ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Li, 24.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte dott.ssa Rosalba

.....

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/C del 23 Giugno 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, ART. 14 RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Evidenziato che:

- ✓ a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 16 maggio 2010 è necessario procedere al rinnovo ed alla designazione dei rappresentanti in seno alle diverse commissioni comunali o presso enti, tra cui la nomina della commissione edilizia comunale;
- ✓ l'art. 36, comma 1, lett. i) della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 avente ad oggetto: "Pianificazione urbanistica e del territorio" stabilisce il nuovo ordinamento della Commissione edilizia e l'art. 149, comma 4 ter della medesima legge provinciale stabilisce l'obbligo dei Comuni di provvedere, in occasione del rinnovo delle commissioni edilizie a procedere alla nomina nel rispetto delle nuove disposizioni;
- ✓ con Circolare prot. n. 4586/10-13 I PGM del 26 maggio 2010 l'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale ha fornito alcune precisazioni in merito al rinnovo delle commissioni edilizie nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate; in particolare la lettera i) dell'art.36, della L.P. del 04.03.2008 n.1 disponendo che il regolamento edilizio determina *"l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione," in caso di nomina della Commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:*
 1. *non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
 2. *i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
 3. *il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e sette per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti".*
- ✓ è facoltà del Comune pertanto, ove ritenuto opportuno e con apposita modifica al regolamento edilizio, sopprimere la commissione edilizia attribuendo le funzioni ad essa spettanti all'ufficio tecnico comunale ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, oppure di costituire la Commissione edilizia osservando obbligatoriamente i nuovi criteri di nomina e formazione stabiliti dall'art. 36, comma 1, lett. i) della L.P. 4 Marzo 2008 n. 1;
- ✓ con nota prot. n. 4884/10-13-I PGM del 07.06.2010 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. che precisa tra l'altro che le previsioni degli articoli 3 e 16 della L.R. n. 24/1954, riguardante la partecipazione di diritto dei comandanti dei vigili del fuoco alle commissioni edilizie comunali va osservata, in assenza di una norma espressa che ne escluda la sua applicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che il Comune di Castel Condino intende costituire la Commissione edilizia comunale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lett. i) della L.P. 1/2008 stante anche la delicatezza delle pratiche edilizie che comportano il più delle volte l'esigenza di ottenere un parere di una commissione qualificata;

Esaminato il vigente regolamento edilizio in cui si prevede la composizione della Commissione edilizia comunale non conforme al sopravvenuto dettato normativo e proposto pertanto di riformulare l'articolo 14 – Capo II del vigente Regolamento edilizio comunale, come segue:

Art. 14 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

1. *E' istituita presso il Comune di Castel Condino la Commissione Edilizia comunale. La commissione edilizia ha funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ed esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie e tecniche vigenti e sull'adeguamento dei progetti alle esigenze estetiche qualora queste non siano già oggetto di autorizzazione paesaggistico ambientale.*
2. *La Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco o l'Assessore delegato o il responsabile del servizio tecnico lo ritengano opportuno.*

3. *Il numero massimo dei componenti, compreso il Presidente non può superare i cinque componenti.*
Sono membri di diritto della Commissione Edilizia comunale:
 a) *Il Sindaco o Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede;*
 b) *Il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice se assente o impedito, ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed art. 17, comma 3, del vigente Regolamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari di Castel Condino;*
Sono membri elettivi, designati dalla Giunta comunale:
 a) *tre tecnici o esperti scelti tra ingegneri, architetti, geometra o perito edile, esperte in paesaggistica o edilizia civile, strutture, impiantistica, opere e strutture pubbliche*
Partecipano inoltre alle sedute della Commissione edilizia senza diritto di voto:
 ✓ *il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;*
 ✓ *il Segretario comunale con funzioni verbalizzanti. In caso di assenza o di impossibilità a partecipare alle riunioni della commissione edilizia da parte del Segretario comunale, le funzioni saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.*
4. *I componenti della Commissione edilizia di nomina elettiva devono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione edilizia, nonché gli studi o altre forma associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.*
5. *Non possono far parte contemporaneamente della Commissione edilizia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.*
6. *I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall'incarico. In caso di cessazione o dimissioni dalla carica, gli stessi sono sostituiti con la stessa procedura di nomina ed il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di validità del sostituito.*
7. *In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente elettivo più anziano d'età.*
8. *La Commissione edilizia, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici esperti o consulenti.*

Riconosciuta valida l'opportunità di modificare l'art. 14 del regolamento edilizio e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario comunale per la regolarità tecnica - amministrativa ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dato atto che la presente deliberazione non riveste rilevanza ai fini contabili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito

Visto l'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed accertata la propria competenza a deliberare;

Vista la L.P. 22/1991 e ss.mm. ed ii. "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e la L.P. 1/2008 e ss.mm. ed ii. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici) consiglieri comunali presenti e votanti, espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto in premessa evidenziato le modifiche dell'art. 14 del Regolamento edilizio comunale vigente, come integrato ed emendato nel testo richiamato nella premessa narrativa ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare quindi il Regolamento edilizio con le modifiche sopra evidenziate.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi: a) opposizione entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F. TO - Tarolli Maurizio -

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

F. TO - Sgaravatto Lara -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO - Conte Rosalba -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, 24.06.2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trascorsi i dieci giorni di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, durante i quali non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, è divenuta esecutiva

Li,04.07.2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba -

La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.


Li,23.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte Dott.ssa Rosalba -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Conte dott.ssa Rosalba -



Art. 14 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

9. E' istituita presso il Comune di Castel Condino la Commissione Edilizia comunale. La commissione edilizia ha funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ed esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie e tecniche vigenti e sull'adeguamento dei progetti alle esigenze estetiche qualora queste non siano già oggetto di autorizzazione paesaggistico ambientale.
10. La Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco o l'Assessore delegato o il responsabile del servizio tecnico lo ritengono opportuno.
11. Il numero massimo dei componenti, compreso il Presidente non può superare i cinque componenti.
Sono membri di diritto della Commissione Edilizia comunale:
- c) Il Sindaco o Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede;
 - d) Il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice se assente o impedito, ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed art. 17, comma 3, del vigente Regolamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari di Castel Condino;
- Sono membri elettivi, designati dalla Giunta comunale:
- b) tre tecnici o esperti scelti tra ingegneri, architetti, geometra o perito edile, esperte in paesaggistica o edilizia civile, strutture, impiantistica, opere e strutture pubbliche
- Partecipano inoltre alle sedute della Commissione edilizia senza diritto di voto:
- ✓ il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - ✓ il Segretario comunale con funzioni verbalizzanti. In caso di assenza o di impossibilità a partecipare alle riunioni della commissione edilizia da parte del Segretario comunale, le funzioni saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
12. I componenti della Commissione edilizia di nomina elettiva devono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione edilizia, nonché gli studi o altre forma associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.
13. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione edilizia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
14. I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall'incarico. In caso di cessazione o dimissioni dalla carica, gli stessi sono sostituiti con la stessa procedura di nomina ed il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di validità del sostituito.
15. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente elettivo più anziano d'età.
16. La Commissione edilizia, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici esperti o consulenti.